



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 136 del
14.12.1994 (CO.RE.CO.12029 del 30.12.1994).

Successivamente modificato:

- dal Consiglio Comunale con delibera n. 102 del 01.12.2005;
- dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 10.02.2010;
- dal Consiglio Comunale con delibera n. 57 del 20.09.2012
- dal Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 24.06.2013
- dal Consiglio Comunale con delibera n. 62 del 27 novembre 2014
- dal Consiglio Comunale con delibera n. 02 del 24.02.2016



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

OGGETTO DI COMPETENZE

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute possono derivare dalla decomposizione dei cadaveri, nonché delle norme relative alla destinazione ed uso dei cadaveri e parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione e gestione dei cimiteri e dei locali annessi, alla concessione di sepolture private, nonché alla tenuta e pulizia dei cimiteri, ed in genere a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

2. In caso di disastri tellurici o di altra natura, si applicano le norme di cui al R.D. 9.12.1926, n. 2389, convertito nella Legge 15.3.1928, n. 883 e nel relativo Regolamento approvato con D.M. 15.12.1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 487 del 27 febbraio 1928.

ART. 2 - COMPETENZE DEL COMUNE

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari, spettano al Comune, che vi provvede, in attuazione del presente regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, sentito il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o altro medico suo delegato e tramite il Responsabile di Settore, i necrofori, i privati concessionari di servizi speciali e gli uffici comunali: ciascuno per la sua parte di competenza.

ART. 3 - COMPETENZE SANITARIE

Il responsabile del settore igiene pubblica, o altro medico suo delegato, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Comune tutti i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il regolare esercizio.

ART. 4 - RESPONSABILITA'

Il Comune, ha cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone, furto o danni alle cose. Non assume invece responsabilità per



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego dei mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere ai loculi, colombari, ecc.

ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso il Cimitero è tenuto, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.

2. Sono, inoltre, tenuti ben visibili al pubblico:

a) una copia del presente regolamento:

b) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza della concessione.

CAPO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE

Di ogni decesso che avviene sul territorio comunale deve essere fatta dichiarazione o dato avviso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo da uno dei congiunti o conviventi con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

ART. 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI

La denuncia della causa di morte e gli accertamenti necroscopici sono effettuati dai soggetti e con le modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990.

ART. 8 - RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Comune che, a sua volta, ne dà subito comunicazione



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'unità sanitaria locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Comune ed alla stessa autorità giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO

Si osservano, per quanto non previsto nel presente capo, le disposizioni contenute nel Capo XX del regolamento di Polizia mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPO III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

ART. 10 - PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 "Norme per l'accertamento e la certificazione di morte" e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 "Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte".

4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

- a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'azienda ULSS;
- b) presso la struttura obitoriale;
- c) presso la casa funeraria.

5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, a trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi ad autopsia e chiuso in cassa.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

Art. 11 - TRASFERIMENTO DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in comune diverso.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e al medico necroscopo la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.

3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

ART. 12 - LOCALI DI OSSERVAZIONE

1. Il Comune si dota nel Cimitero del Capoluogo di un locale per ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso trattenerle per il previsto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Tale deposito può essere istituito dal Comune anche presso ospedali, istituti sanitari, chiese, o in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

3. Il trasporto al locale di osservazione deve essere fatto in conformità all'art. 11 del presente regolamento.

ART. 13 - OBITORI

1. In diverso ed apposito locale, da attivarsi nel Cimitero del Capoluogo, verranno assolte le seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

b) deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo.

c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

2. L'obitorio può essere istituito anche presso ospedali od altri enti sanitari, ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

3. Sono strutture obitoriali:

- a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;
- b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

4. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della L.R. 18/2010.

5. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) il mantenimento in osservazione del cadavere;
- b) il riscontro diagnostico;
- c) le autopsie giudiziarie;
- d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;
- e) le iniezioni conservative di cui all'articolo 20 della L.R. 18/2010;
- f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi.

6. Il comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del cimitero o presso gli ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

7. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

CAPO IV

PERMESSI DI SEPPELLIMENTO

ART. 14 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, da darsi previo accertamento che siano trascorsi i termini di



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento di stato civile e polizia mortuaria (vedasi il precedente Art. 10).

2. La medesima autorizzazione è necessaria, osservate le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 per il seppellimento di parti di cadaveri o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

3. Per la sepoltura di prodotti abortivi e dei feti che non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall'unità sanitaria locale.

4. Qualora sia data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell'ufficiale di stato civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, a norma dell'art. 142 dell'Ordinamento dello stato civile.

5. Per quanto riguarda l'orario dei funerali si rimanda all'art. 25 del presente regolamento.

ART. 15 - CONSEGNA PERMESSI AL CUSTODE

I permessi di cui all'art. 14 devono essere consegnati, dall'incaricato del trasporto, al custode del cimitero e da questi conservati.

ART. 16 - RILASCIO DI CADAVERI

In nessun caso è consentito asportare dal cimitero cadaveri, ossa od altri resti umani, salvo quanto previsto dal Capo VI del D.P.R. 10.10.1990, n. 285 e alla L.R. n. 18/2010, per quanto attiene agli scopi di studio.

ART. 17 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

1. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale, stabiliti con ordinanza del Ministero della Sanità.

ART. 18 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

1. Le autopsie ed i trattamenti conservativi dei cadaveri vengono svolti a norma degli artt. 45, 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

2. Le autopsie devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e in possesso di idonea specializzazione.

3. Il trattamento di conservazione è eseguito dal Medico Necroscopo, o da altro personale tecnico da lui delegato, dell'U.L.S.S. di competenza.

4. I risultati delle autopsie devono essere comunicati alle autorità competenti, secondo quanto disposto all'art. 45 del DPR 285/90.

5. Quando la causa di morte risulta da una malattia infettiva-diffusiva la prescritta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come autorizzazione ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Quando nel corso di un'autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

ART. 19 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente Capo IV, si osservano le disposizioni contenute nei capi II e III del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

CAPO V

FERETRI

ART. 20 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 23.

2. In ciascun feretro si può chiudere una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata di esso, possono essere chiusi in uno stesso feretro (Art. 74 D.P.R. n. 285/90).

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto in soluzione disinfettante.

E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando la prescrizione dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte (Art. 18 D.P.R. 285/90).



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 21 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI

1. Nel disporre della salma e dei funerali, ha prevalenza la volontà dello stesso defunto, in qualunque modo espressa.
2. In difetto, o in caso di perplessità sui desideri del defunto, i familiari possono disporre secondo il seguente ordine: coniuge convivente, figli, genitori e quindi, gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti, secondo l'ordine stabilito dall'art. 433 del Codice Civile.
3. Tale ordine vale anche per il collocamento di epigrafi, esumazioni, trasferimenti.
4. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade dalla priorità nel disporre eventuali provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 22 - CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta dall'impresa per le onoranze funebri con personale esperto. In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui all'art. 14 del presente regolamento e dopo l'accertamento che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 23 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura, oltre che al trasporto funebre, e cioè:
 - a) per inumazioni: la cassa deve essere di legno piallato dello spessore minimo di cm. 2, priva di addobbi interni o decorazioni che non siano biodegradabili; la confezione deve essere conforme all'art. 75 del D.P.R. 285/90.
I feretri di salme provenienti da altri Comuni, dall'estero o estumulate ai sensi del successivo art. 55, possono essere inumati, privi di addobbi interni o decorazioni che non siano biodegradabili
 - b) per tumulazioni: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra di metallo, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90.
 - c) per trasferimento da Comune a Comune, all'estero o dall'estero: si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b), nonché gli articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. n. 285/90.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

2. I trasporti di salme di persone morte di malattia infettiva vengono effettuati, in ogni caso, secondo le prescrizioni di cui alla lettera b) del precedente punto 1).

CAP V **TRASPORTI FUNEBRI**

ART. 24 – DEFINIZIONE DI TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

ART. 24bis - RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTO DI CADAVERE E DI RESTI MORTALI

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal comune ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 18/2010

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

ART. 24 ter - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sporelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 24 quater - PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO

1. L'azienda ULSS rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile, per i quali i genitori chiedono la sepoltura nel cimitero o la cremazione.

2. Il trasporto di cui al comma 1 può essere effettuato a cura dei familiari con mezzi propri.

ART. 25 - ORARIO DEI TRASPORTI

1. Il Comune disciplina l'orario dei trasporti, le modalità ed i percorsi consentiti nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

2. L'impresa di onoranze funebri, o il privato, da comunicazione del trasporto funebre al custode del cimitero almeno 24 ore prima del funerale.

ART. 26 - MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E RELATIVE RIMESSE

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, i cui requisiti sono stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d) della L.R. 18/2010.

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

ART. 27 - TRASPORTI FUORI COMUNE (soppresso)

ART. 28 – TRASPORTO FUNEBRE TRA STATI

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

4. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della salute. Il comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

5. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ULSS.

ART. 29 - TRASPORTO DI SALME SENZA FUNERALE (soppresso)

ART. 30 - TRASPORTO DI OSSA E DI CENERI

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.
4. Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta deve recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

ART. 31 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non previsto dal presente Capo V e per le ceneri, a seguito cremazione, si osservano le disposizioni contenute nel Capo IV del Regolamento di Polizia Mortuaria adottato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e alla L.R. n. 18/2010.



TITOLO II

CAPO I – CIMITERI

ART. 32 - ELENCO DEI CIMITERI

Il Comune provvede al servizio di seppellimento, nei seguenti cimiteri:

- a) Cimitero di Lonigo
- b) Cimitero di Monticello
- c) Cimitero di Almisano
- d) Cimitero di Madonna
- e) Cimitero di Bagnolo

ART. 32 bis - REQUISITI MINIMI

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione: area all'interno del Cimitero destinata alla sepoltura delle salme nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal presente regolamento, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
- b) un campo di inumazione speciale: Aree destinate alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.
- c) una camera mortuaria: La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.
- d) un ossario comune: E' il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.
- e) un cinerario comune: E' destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

- a) loculi, tombe ed edicole per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

ART. 33 - PIANI REGOLATORI CIMITERIALI

1. L'Ufficio Tecnico comunale provvede alla stesura delle planimetrie in scala 1:500 dei Cimiteri esistenti nel territorio comunale; detta planimetria comprende anche le zone di rispetto cimiteriale.

2. La planimetria viene aggiornata periodicamente, come stabilito da delibera Delibera Regionale n. 433 del 04.04.2014, o quando sono creati nuovi cimiteri, o sono soppressi quelli vecchi o quando, a quelli esistenti, vengono apportate modifiche ed ampliamenti.

3. Copia di dette planimetrie vengono trasmesse a tutti gli uffici comunali competenti.

ART. 34 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e la costruzione dei cimiteri nuovi, sono redatti in conformità alle norme di cui al capo X del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e alle leggi sanitarie vigenti.

ART. 35 - AMMISSIONE NEI CIMITERI

Nei cimiteri comunali vengono accolti senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune quando non viene richiesta altra destinazione;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel territorio del Comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, ai genitori dei quali siano applicabili le condizioni di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- f) i cadaveri di persone anziane precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito a ricovero presso case di cura di altri Comuni.



- g) Le ceneri, a seguito di cremazione, degli aventi titolo di cui ai punti a), b), c), d), f).

ART. 36 - COMPITI DEL CUSTODE NECROFORO

1. Ai cimiteri comunali è addetto un custode.
2. Il custode è responsabile della custodia e manutenzione dei cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono e, in particolare:
 - a) per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, che gli deve essere consegnata dall'incaricato al trasporto del feretro;
 - b) presenza e provvede alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa risponda ai requisiti di legge; a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione, e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità, ovvero dopo il rilascio del permesso di seppellimento.
 - c) sorveglia i cadaveri trasportati nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria per il prescritto periodo di osservazione, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita;
 - d) iscrive nell'apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, con le indicazioni prescritte dall'art. 52 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285, nonché le variazioni conseguenti ad esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti, ecc.; tale registro deve essere tenuto con diligenza e presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo; un esemplare dei registri viene consegnato ad ogni fine d'anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
 - e) cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
 - f) presenza e provvede alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, redigendo ogni volta apposito verbale, di cui consegna copia al Comune;
 - g) sorveglia che ogni intervento sulle salme e sulle tombe sia debitamente autorizzato e che siano state pagate le relative tariffe;
 - h) regola l'apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dal Sindaco, conservando le chiavi dei cancelli;
 - i) durante l'orario di apertura al pubblico, sorveglia che siano rispettate, da parte dei visitatori, le norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

- l) vigila e si accerta che la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati nel cimitero sia debitamente autorizzato così come stabilito dal successivo art. 45;
- m) controlla che le tombe private siano in buono stato di manutenzione, e segnala all'ufficio tecnico comunale gli eventuali stati di degrado e di pericolo, ove si verificano;
- n) dispone e/o provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi, chiedendo, quando occorre, una disinfezione;
- o) è responsabile del buon andamento dei Cimiteri assegnati e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per l'esecuzione del presente regolamento comprese quelle di cui al successivo art. 37;
- p) provvede ad annotare su apposito registro gli oggetti di valore od i ricordi rinvenuti, richiesti dai familiari del defunto e successivamente ritirati;
- q) è tenuto a comunicare all'ufficio tecnico comunale l'inosservanza del presente regolamento ad opera degli utenti ed eventuali stati di degrado delle strutture, onde tutelare l'incolumità pubblica.

3. Il custode necroforo non può appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.

ART. 37 - COMPITI DEL SEPPELLITORE – NECROFORO

1. Alle materiali operazioni di seppellimento provvede il necroforo seppellitore, al quale in particolare compete:

- a) eseguire gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettuare le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salma, le riduzioni, ecc.;
- b) eseguire le tumulazioni in loculi o tombe di famiglia e provvedere alla chiusura degli stessi con opere in muratura;
- c) su richiesta del custode o dell'Ufficiale dello Stato Civile, recarsi sul luogo indicatogli per operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
- d) attendere alla pulizia dei locali del cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantenere curate le siepi ed i prati tagliando periodicamente le erbe;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

- e) provvedere alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
- f) svolgere, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'amministrazione comunale per il regolare funzionamento del cimitero e sostituire il custode-necroforo in caso di assenza per ferie o per malattia;
- g) indossare idoneo abbigliamento durante le operazioni di tumulazione.
- h) ricevere le salme, inumarle o tumularle fino al venerdì purchè non festivo;
- i) ricevere le salme di sabato con sosta in camera mortuaria.

2. Il necroforo seppellitore non può appropriarsi, in nessun caso, di cose di pertinenza dei feretri, né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali.

CAPO II

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 38 - ORARI APERTURA CIMITERI

1. I cimiteri rimangono aperti al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti con ordinanza del sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
4. Durante il periodo in cui il Cimitero non è aperto al pubblico, i cancelli, devono rimanere chiusi a chiave.
5. In occasione della Commemorazione dei defunti, si dispone che, a partire dal giorno 24 ottobre e sino a tutto il 5 novembre, è sospeso qualsiasi lavoro inerente alle operazioni di estumulazione ed esumazione, alla costruzione dei manufatti, alla posa di lapidi e segni funerari nell'interno dei cimiteri, fatta eccezione per il ripristino di tombe in cui è avvenuta tra le due date una sepoltura.

ART. 39 - DIVIETI

1. Nel cimitero è vietato:



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

- a) ogni atto e contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo;
- b) manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, prati, siepi od alberi;
- c) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

2. Non è consentito l'accesso nel cimitero a cani od altri animali neppure se accompagnati;

3. Non è consentito, inoltre, l'accesso al Cimitero a fanciulli di età inferiore ai dieci anni se non accompagnati da adulti.

4. Il transito nei porticati e nei passaggi comuni deve risultare costantemente garantito

5. E' vietato introdurre biciclette, motorini o simili e percorrere con tali mezzi i vialetti.

6. E' vietato il deposito di oggetti ingombranti.

ART. 40 - DIVIETO INGRESSO VEICOLI

1. Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione dei carri funebri, dove possibili e se regolarmente autorizzati.

2. Per il trasporto dei materiali da costruzione, l'ingresso dei veicoli è consentito, sempre che l'ingombro, il peso e le capacità di manovra del veicolo siano compatibili con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero, limitatamente al tempo necessario allo scarico e carico del materiale.

3. L'ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi, comunque, esclusivamente negli orari di apertura dei cimiteri e previa autorizzazione dell'ufficio tecnico.

ART. 41 - LAVORI MURARI

1. Gli esecutori di lavori murari all'interno del Cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi e provvedono alla riparazione e/o sostituzione.

2. I materiali di scavo o rifiuto di cui al precedente punto 1 devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal custode a cura della ditta esecutrice.

3. Alla fine dei lavori il suolo, temporaneamente occupato, deve essere perfettamente ripristinato.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sporelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

4. Per quanto non eseguito, dei commi 1 – 2 – 3, provvede il Comune addebitando l'onere agli esecutori dei lavori, rivalendosi anche forzosamente.

ART. 42 - MATERIALI ORNAMENTALI

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande, nonché coltivare fiori ed arbusti, purché questi non assumano proporzioni eccessive e non debordino dal perimetro dello spazio appositamente assegnato.

2. Corone e ghirlande appassite sono rimosse e poste in prossimità dei cassonetti R.S.U. dai familiari; i fioristi provvedono a smantellarle entro 36 ore dall'accastamento. Devono essere ridimensionati a cura dei concessionari gli arbusti delle tombe private che hanno superato l'altezza di un metro.

3. Le lapidi, le croci, i monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private, non possono essere installate, rimosse e modificate senza l'autorizzazione del Comune, così come stabilito dall'art. 45 del presente regolamento.

4. Sui monumenti funebri è vietato apporre scritte pubblicitarie di qualsiasi genere.

CAPO III

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 43 - CAMPI DI INUMAZIONE E CAMPI DI INUMAZIONE SPECIALE

1. Nei cimiteri devono essere previsti appositi campi destinati alla sepoltura nella nuda terra.

2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità.

3. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 44 - CARATTERISTICHE DELLE FOSSE

1. Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo, a cura del Comune, è applicata una targhetta di materiale inalterabile, con indicazione del numero progressivo e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno 50 centimetri. I viali dei campi comuni sono provvisti di sistemi fognanti adatti a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse.

4. E' vietata la formazione di lastricati e battuti in cemento tra fossa e fossa. Previa presentazione di domanda e autorizzazione, come da art. 45, è consentita la posa di lastre di marmo sul tumulo delle dimensioni di cm. 55 x cm 150, comprensiva di cippo, che non superano la superficie dei 2/3 della fossa. L'altezza massima della lapide, comprensiva di cippo, è di cm. 150.-

La posa deve essere fatta, in allineamento tra file e righe, su indicazione dei necrofori, quando il tumulo è convenientemente costipato.

Qualora dopo tali operazioni si verificano ulteriori cedimenti di terreno, l'intestatario l'autorizzazione, o chi per esso, provvede alla nuova sistemazione a sua cura e spese, di sua sponte o su sollecitazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. Altrimenti vi provvede il Comune addebitandogli anche forzatamente l'onere.-

5. Nessun diritto è dovuto per queste concessioni, mentre sono previsti i diritti per il servizio di inumazione, se previsti dal competente organo deliberativo.

ART. 45 - DICITURE COMMEMORATIVE

1. Sulle sepolture nei campi di inumazione è consentita, in aggiunta al cippo regolamentare, l'apposizione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti od altri manufatti di cui si chiede la posa in opera.

Sulla cassa per inumazione deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (Art. 75 D.P.R. 285/90).

2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni devono essere sottoposti all'approvazione dell'Amministrazione Comunale che rilascia l'apposita autorizzazione su istruttoria dell'Ufficio Tecnico.

Nell'autorizzazione devono essere stabiliti i materiali, le dimensioni e le caratteristiche dei manufatti di cui si chiede la posa in opera.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 46 - TUMULAZIONE E DIVIETI INERENTI

1. Le casse possono essere, in luogo dell'inumazione, tumulate in loculi separati per sepolture individuali, oppure in sepolture costituite da tombe individuali, per famiglia o collettività.

2. Nelle tumulazioni è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

3. Nelle tombe di famiglia ogni cassa deve essere posta in loculo o tumulo o nicchia separati e chiusi singolarmente. Il necroforo seppellitore provvede alla tempestiva chiusura del tumulo con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 76 del D.P.R. 285/90 o lastre di cemento.-

4. Le iscrizioni sono limitate ai dati anagrafici, con una eventuale dedica di poche parole, e alla fotografia del solo defunto.

5. Trattandosi di loculi o colombari, è consentita, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico, l'asportazione dai cimiteri, da parte dei marmisti, delle lastre di chiusura dei loculi e colombari per la durata massima di gg. 10, allo scopo di eseguire le iscrizioni autorizzate, a condizione che sia stata preventivamente eseguita la chiusura mediante muratura.

6. E' obbligo del concessionario far apporre sui loculi o colombari le generalità del defunto.

7. Nei loculi a colombario le lampade votive e i portafiori di altezza massima cm. 25 devono essere installati sulla lastra di chiusura ad una distanza dal suo bordo inferiore variabile da cm. 1 a cm. 15. Non è, pertanto consentita l'installazione di lampade e portafiori negli spazi intercorrenti fra i loculi. I portafiori sono collocati alla destra dell'osservatore e i portalampe alla sinistra.

ART. 47 - NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda il presente capo III si applicano le disposizioni contenute nei capi XIV e XV del Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e nella L.R. n. 18/2010

CAPO IV

CREMAZIONI

ART. 48 - AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione e l'intera materia della cremazione stessa sono disciplinate dalla L.R. 18/2010 e successive modificazioni.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 49 – TARIFFA DEL SERVIZIO

Poiché il Comune di Lonigo non dispone di proprio crematorio i richiedenti la cremazione dovranno rivolgersi ai crematori in servizio pagando la relativa tariffa.

ART. 50 - CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 49 della L.R. 18/2010 è possibile collocare l'urna cineraria in apposita nicchia ricavata sulla lapide di una sepoltura a terra di congiunti già esistente.

2. Le urne di cui al comma 1 sono accolte nel blocco dei colombari e ne seguono le modalità di concessione e rinnovo.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 51 - ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.-

2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Comune, con apposita ordinanza, e non sono soggette ad alcuna autorizzazione.

3. Le salme che risultano indecomposte sono trasferite in apposito campo all'uopo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo.

ART. 52 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è pubblicizzata almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo di appositi cartelli recanti l'avviso di scadenza collocati sul cippo o sulla lapide.

2. All'ingresso del Cimitero è pubblicato ogni anno, a partire dal giorno della Commemorazione dei Defunti, l'elenco dei campi, ed eventualmente delle fosse (con nominativi) in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 53 - ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in tombe di famiglia o in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione ed esse sono regolate dal Comune.

Per le salme tumulate in tomba di famiglia o in sepolture private a concessione perpetua, l'estumulazione avviene, su richiesta degli interessati, trascorsi i trentacinque anni dal decesso, con pagamento della tariffa in vigore.

2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione, può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali da collocarsi o nell'ossario comunale o in cassette ossario da porre nelle tombe di famiglia o in loculi ossario, sentita l'Azienda U.L.S.S.

3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, qualora presentino salme non completamente mineralizzate, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo minimo di inumazione nel terreno è di cinque anni.

ART. 54 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle. Non è, comunque, consentita l'esumazione di salme per trasferimento in altra fossa, in quanto risulterebbe alterato l'ordine progressivo di inumazione.

2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasferite in sala autoptica con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite da detta autorità.

3. Tali esumazioni devono essere eseguite dopo aver sentito l'Azienda U.L.S.S.

4. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi da maggio a settembre;

b) quando trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Responsabile del Settore Igiene Pubblica o altro medico all'uopo delegato dichiarare che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

5. Tutte le operazioni di esumazione straordinaria effettuate su richiesta di privati sono soggette al pagamento delle tariffe in vigore.

ART. 55 - TUMULAZIONI: OPERAZIONI VIETATE – DENUNCIA – OPERAZIONI CONSENTITE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo o nella tomba.

2. Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare, all'autorità giudiziaria chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

3. E' possibile collocare in uno stesso loculo, oltre al feretro, una o più cassette con resti mortali e ceneri, previo pagamento dei diritti di conservazione degli stessi.

4. E' permesso collocare una o più cassette resti, od urne ceneri, all'interno della tomba di famiglia previo pagamento dei diritti di conservazione degli stessi.

ART. 56 - OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

1. Le esumazioni ed estumulazioni sono eseguite nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.

2. Alle operazioni possono assistere i familiari del defunto che saranno, se rintracciabili da documenti agli atti, preventivamente informati.

ART. 57 - RACCOLTA OSSA – INCENERIMENTO MATERIALI

1. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette, loculi e tombe, posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

2. In questo caso, le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco con le caratteristiche prescritte dall'art. 36, comma 2 del D.P.R. n. 285/90.

3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915 in conformità al disposto del comma 2) art. 85 D.P.R. 285/90.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 58- SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare o da estumulare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono farne avviso al custode prima dell'esumazione o dell'estumulazione e, possibilmente, presenziare all'operazione stessa.

2. Gli oggetti personali od i ricordi che sono rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombario o tomba di famiglia, tranne nel caso in cui i familiari ne richiedano la restituzione. In quest'ultimo caso gli oggetti di valore od i ricordi vengono consegnati ai familiari previa annotazione su apposito registro.

Qualora i resti salma sono collocati nell'ossario comune, gli eventuali oggetti personali non richiesti dai familiari sono depositati presso gli uffici comunali.

3. Il materiale richiesto e non ritirato dai familiari entro 2 mesi dal giorno dell'esumazione e depositato presso gli uffici comunali, rimane di proprietà del Comune che li impiega come stabilito dal successivo art. 59.

ART. 59 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. Gli oggetti di valore ed i ricordi personali non richiesti e non consegnati ai familiari, i materiali e le opere rinvenute o recuperate a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e straordinaria, restano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del Cimitero.

2. Le croci, le lapidi ed i copritomba installati nel Campo Comune possono essere reimpiegati purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti previsti per la nuova sepoltura, oppure possono essere restituiti ai familiari su richiesta degli interessati.

3. Sono conservate a cura del Comune le opere di pregio artistico o storico quando non risultino più rintracciabili gli aventi diritto la concessione e la tomba si presenta abbandonata.



TITOLO III

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

CAPO I

CIMITERI

ART. 60- TIPOLOGIA

In ogni Cimitero il Comune può accordare le seguenti concessioni per sepolture private, su aree specificamente previste nel Piano Regolatore cimiteriale di cui all'art. 33:

- a) loculi
- b) edicole
- c) tombe di famiglia
- d) aree per tombe
- e) cellette ossario
- f) cellette per ceneri
- g) aree per inumazioni, purchè tali campi siano dotati ciascuno di un adeguato ossario.

ART. 61 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni per sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per anni 30 dalla data della concessione, di loculi predisposti dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo, per anni 99 dalla data della concessione, di tombe di famiglia, edicole, aree per tombe, aree per inumazione, predisposte dal Comune o dai privati stessi;
- c) nell'uso temporaneo, per anni 30 dalla data della concessione, di loculi predisposti dal Comune per la conservazione di resti o ceneri;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

d) nell'uso "perpetuo" di loculi, tombe e terreni concessi con tale modalità anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975, n. 803, suscettibili, tuttavia, di revoca o decadenza in base agli artt. 83-84-85-86.

ART. 62 - MODALITA' PER OTTENERE UNA SEPOLTURA PRIVATA

1. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura privata di qualsiasi specie, deve presentare domanda al Comune, fornendo le seguenti indicazioni: la specie della sepoltura richiesta, cognome e nome, data e luogo di nascita e di residenza e codice fiscale del concessionario o dei concessionari cui la sepoltura viene intestata.

2. La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

3. L'assegnazione della concessione è effettuata secondo il disposto del successivo art. 76.

ART. 63 - ATTO DI CONCESSIONE

1. Il diritto di sepoltura privata consiste in una concessione amministrativa su di un bene di carattere demaniale, concessione che lascia, in ogni caso, integro il diritto di proprietà del Comune.

2. La concessione di tale diritto è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.

3. Ogni concessione di sepoltura distinta deve risultare da apposito atto, contenente tutte le clausole e particolari condizioni relative alla concessione medesima.

4. Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'opera e dell'area da adibire a sepoltura, per la durata prevista all'Art. 61.

5. Tale diritto non è commerciabile né alienabile. Il concessionario può, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione a favore del Comune, così come stabilito dall'art. 85.

ART. 64 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di nuova concessione e rinnovo per sepoltura privata in tombe di famiglia, edicole, aree per tombe, aree per inumazione e loculi è composto da due parti:

1. valore di concessione dell'area;
2. costo o valore del manufatto.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

2. Il canone di concessione e rinnovo di cui al comma precedente è stabilito dalla Giunta comunale con apposito provvedimento.

ART. 65 - RINNOVI

Le concessioni di cui agli artt. 62 e 63 possono, salvo gravi situazioni di insufficienza del cimitero, essere rinnovate, previo pagamento del canone in vigore, per una sola volta, secondo le seguenti modalità:

- a) loculi: per 15 o 30 anni dal concessionario stesso o da uno degli aventi titolo;
- b) tombe di famiglia: per 99 anni secondo i criteri previsti dagli artt. 76 e 77 del presente regolamento.

ART. 66 - VIGILANZA SUL DIRITTO DELLA CONCESSIONE

1. Nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata, da parte dei concessionari, se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Comune su specifica domanda degli interessati.

2. Il Comune esercita la vigilanza su dette sepolture, non solo ai fini della polizia mortuaria, ma anche relativamente all'esercizio del diritto d'uso. In particolare, per le tombe di famiglia, la vigilanza del Comune riguarda anche la trasmissione dei diritti d'uso secondo il carattere del sepolcro, in ossequio alla volontà del concessionario originario e alle clausole e condizioni contenute nell'atto di concessione.

ART. 67 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, in solido, alla decorosa e stabile conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritenesse indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, oppure a rimuovere eventuali abusi.

2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Comune dispone, previa diffida da trasmettere a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, e in caso di irreperibilità degli stessi, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio ed alla bacheca del Cimitero, ad adempiere a quanto richiesto e, se del caso, provvedere alla rimozione delle opere pericolanti o indecorose nel termine di trenta giorni, di sospendere la tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti ed al rimborso delle spese nel frattempo sostenute dal Comune, informando della possibilità di revoca della concessione.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

3. Qualora i lavori non siano eseguiti, vi provvederà il Comune recuperando forzosamente gli oneri.

Se ciò non potesse avvenire, il Comune dichiara lo stato di abbandono e incuria della concessione e provvede alla dichiarazione di decadenza secondo la procedura stabilita dall'art. 86.

4. Qualora solo uno od alcuni degli aventi titolo sulla concessione, corrisponda tutto il dovuto al Comune, la Giunta Comunale, su specifica richiesta, può affidare al pagante o ai paganti, la concessione dopo la revoca di quella originaria.

5. Risultando lo stato di abbandono o di incuria, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza, previa diffida a provvedere in un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, secondo la procedura stabilita dall'art. 84.

CAPO II

CONCESSIONI TRENTENNALI

ART. 68 - LOCULI E COLOMBARI

I colombari e loculi consistono in sepolture distinte predisposte dal Comune per tumulazioni singole.

ART. 69 - DIRITTO D'USO LOCULI E COLOMBARI

1. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la richiesta di concessione. Non può essere, perciò, ceduto in alcun modo, né per qualsiasi titolo, salva tumulazione provvisoria come da art. n. 81.

Per i loculi a concessione perpetua il diritto di sepoltura viene regolato in conformità a quanto previsto dall'art. 78 comma 1.

2. Nel caso di trasferimento di un cadavere da un loculo di prima tumulazione ad altro di nuova concessione, o in tomba di famiglia, il loculo vecchio viene retrocesso al Comune senza alcun rimborso.

ART. 70 - SCADENZA CONCESSIONE

Alla scadenza della concessione, salvo che gli interessati richiedano di rinnovare la concessione o di avere in concessione un loculo ossario su pagamento del corrispettivo, il loculo ritorna a disposizione del Comune, che provvede all'estumulazione dei resti nell'ossario del Comune o, qualora la salma risultasse indecomposta, al suo trasferimento in un apposito campo di inumazione, con spese a carico dei familiari.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 71 - ORDINE DI ASSEGNAZIONE

1. I loculi vengono assegnati su presentazione di apposita domanda di concessione, secondo la data e il numero di Protocollo, seguendo l'ordine di numerazione progressiva assegnata ai loculi disponibili, per fascia di tipologia dei loculi stessi, indicata nella domanda.

2. I loculi possono essere concessi solo in presenza della salma per i loculi individuali, delle ceneri per i loculi cinerari e dei resti salma per i loculi ossari.

3. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed a condizione di disponibilità di loculi, in deroga al secondo comma, nei seguenti casi, in ordine prioritario:

- a) in abbinamento al coniuge vivente del defunto per il quale necessita il loculo, in continuità con lo stesso;
- b) il richiedente, di età superiore ai 65 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado;

4. Requisito necessario per l'assegnazione è che il loculo venga destinato alla sepoltura di salme di persone native o residenti in vita in Comune di Lonigo, o aventi i requisiti di cui all'art. 35 lettera a),b),f). In via derogatoria al presente comma, previa valutazione ed autorizzazione da parte della Giunta Comunale, nei loculi possono essere sepolte persone non aventi i requisiti richiesti.

5. In seguito all'assegnazione nei casi di cui al comma 1, qualora il richiedente rifiutasse per qualsiasi motivo l'assegnazione di loculo, la salma dovrà essere inumata definitivamente escludendo per questo la possibilità di disporre ulteriormente della tumulazione provvisoria.

CAPO III

TOMBE DI FAMIGLIA

ART. 72 - CRITERI PER LA CONCESSIONE

1. Le tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) ad una o più persone e per esse esclusivamente, e si intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altra persona;
- b) ad una famiglia e per essa al suo richiedente, e si intende fatta a favore dei componenti di quella famiglia, come previsto dal comma primo dell'art. 78;
- c) ad Enti, a Congregazioni religiose o alla Parrocchia e per essi al loro rappresentante legale "pro tempore".



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

2. Nel caso di cui al comma 1), lettera c), la concessione si intende fatta a favore esclusivo dei membri dell'ente o della Congregazione e non si estende ai loro familiari né ad altro consimile Ente.

3. Più titolari di una tomba, se d'accordo, con scrittura privata, da produrre al Comune, possono procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

4. Requisiti necessari per l'assegnazione sono:

- a) il richiedente sia nativo o residente nel Comune di Lonigo;
- b) la tomba venga destinata alla sepoltura di salme di persone native o residenti in vita nel Comune di Lonigo o avente i requisiti di cui all'art. 35 a),b),f).

ART. 73 - PROGETTI SEPOLTURE

1. I singoli progetti di sepolture private sono soggetti a titolo abilitativo edilizio o a comunicazione secondo la normativa edilizia vigente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del Cimitero.

ART. 74 - RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE

Le finiture, i rivestimenti e gli accessori delle tombe di famiglia sono soggette a titolo abilitativo edilizio o a comunicazione secondo la normativa edilizia vigente, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 42, 44 e 45 del presente regolamento.

ART. 75 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Anche per quanto riguarda le tombe di famiglia, vale quanto disposto dall'art. 67 del presente regolamento.

ART. 76 - MODALITA' DI CONCESSIONE

1. Le tombe di famiglia sono assegnate in via ordinaria in seguito a pubblicazione di avviso pubblico, con i limiti derivanti dall'effettiva disponibilità di tombe.

2. La concessione di tombe di famiglia viene effettuata, su presentazione di domanda al Protocollo del Comune il cui numero determina l'ordine di assegnazione, e secondo le seguenti priorità:

- a) coloro che hanno salme tumulate provvisoriamente;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

b) coloro che chiedono permuta, rinunciando a precedenti concessioni;

c) infine, a quanti hanno inoltrato domanda di assegnazione senza avere salme

3. Nel caso di concessione a più famiglie, viene redatto apposito atto di concessione, con l'indicazione delle rispettive quote di concessione.

4. La concessione non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

5. Il contratto di concessione deve esplicitamente indicare durata, natura e descrizione della sepoltura, esatto nominativo della persona o famiglia a cui la sepoltura deve servire, eventuale inclusione od esclusione dal diritto d'uso di persone ben determinate, quietanza dell'avvenuto pagamento del canone secondo la tariffa vigente, impegno del concessionario a comunicare gli eventuali cambi di indirizzo.

ART. 77 - RINNOVO

1. Alla scadenza del termine novantanovenne può essere concesso il rinnovo della concessione, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle esigenze del Cimitero, dello stato della sepoltura e in rapporto al presunto esercizio del diritto d'uso per altri 99 anni.

2. Il rinnovo è subordinato al versamento, ex novo, della prescritta tariffa in vigore, sulla base dell'art. 64, ed è condizionato alla esecuzione di opere di manutenzione se necessarie.

ART. 78 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

1. Nella tombe di famiglia hanno diritto di sepoltura le salme- ed eventualmente i resti, le ceneri e i feti - del concessionario o dei concessionari, quelle del coniuge (o dei coniugi) nonché quelle degli ascendenti e discendenti in linea retta tali intendendosi i genitori, i figli e i nipoti (figli dei figli) con relativi coniugi nei limiti della capienza della tomba e secondo l'ordine di premorienza. In via derogatoria nelle tombe di famiglia possono essere tumulati anche parenti non in linea retta ed affini del concessionario a condizione che i medesimi non abbiano coniuge e/o ascendenti e/o discendenti in linea retta.

2. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari devono, di volta in volta, presentare domanda per il seppellimento, dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.

3. Se il concessionario è un Ente o una Comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto; l'Ente o comunità deve presentare, di volta in volta, un'apposita dichiarazione e una richiesta di tumulazione.



4. Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

5. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.

6. Le eventuali controversie fra titolari di una tomba o titolari di diritto di sepoltura, vanno risolte direttamente dai medesimi, davanti all'Autorità Giudiziaria, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti fra detti concessionari.

7. Per la soluzione di situazioni conflittuali tra Comune e richiedenti la sepoltura di congiunti in tombe di famiglia e loculi provvederà la Giunta Comunale con propria deliberazione.

8. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari della concessione o titolari del diritto di sepoltura, è dato dall'ordine di premorienza.

9. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

ART. 79 - TUMULAZIONI PROVVISORIE IN TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULI

1. Non è consentita la tumulazione nella tomba di famiglia o nei loculi di persone non appartenenti al nucleo familiare del concessionario per le quali non risulti dall'atto di concessione il diritto alla tumulazione e non sussistano le condizioni di cui all'art. 78, punto 1) del presente regolamento.

2. Previa domanda al Comune, sua accettazione, e autorizzazione del concessionario/i la tomba o loculo, è consentita la tumulazione provvisoria di salme di non appartenenti al nucleo familiare di cui all'art. 78 del presente regolamento. La tumulazione provvisoria avviene senza alcun fine di lucro o speculazione.

3. E' fatto obbligo ai congiunti del defunto, tumulati in via provvisoria, ad inoltrare al Comune, contestualmente alla domanda di cui al comma precedente, richiesta di assegnazione di spazio cimiteriale per tomba di famiglia o loculo.

4. Trattandosi di concessione provvisoria la sua durata non può essere superiore a tre anni rinnovabili per una sola volta, o comunque fino a che il Comune non comunica al richiedente la tumulazione provvisoria l'assegnazione di uno spazio o loculi richiesti. Trascorso tale termine il concessionario, di comune accordo con il richiedente la tumulazione provvisoria, disporrà affinché la salma venga inumata in campo comune. Gli oneri sono a carico del richiedente la tumulazione provvisoria.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 80 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di morte del concessionario di una tomba di famiglia, gli aventi diritto alla sepoltura di cui al punto 1 dell'art. 80 del presente regolamento devono darne comunicazione al Comune entro sei mesi dalla data di decesso, comprovando, altresì, tale loro qualità mediante produzione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche ai fini di quanto stabilito dall'art. 80 del presente regolamento.

2. Qualora la famiglia concessionaria di tomba di famiglia viene ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura ai sensi del comma 1' dell'art. 80 del presente regolamento, trascorsi 50 anni dall'ultima tumulazione, il Comune inizia la procedura di cui all'art. 86 del presente regolamento.

ART. 81- DIVIETO CESSIONE DIRITTO D'USO TOMBE DI FAMIGLIA

1. In conformità a quanto dispone l'art. 93 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285, il diritto d'uso delle sepolture private concesse alle persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione.

2. In ogni caso tale diritto si esercita fino alla capienza del sepolcro.

3. E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati, salvo il caso di concessione temporanea di cui all'art. 79 del presente regolamento.

CAPO IV

REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI

ART. 82 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni di sepolture private si estinguono oltre che per scadenza del termine, per revoca, per decadenza, per rinuncia, per soppressione del cimitero.

ART. 83 - REVOCA

1. La revoca può essere esercitata dal Comune per eccezionali esigenze di pubblico interesse. In tal caso, i concessionari hanno diritto ad ottenere, a titolo gratuito, un posto corrispondente alla precedente concessione e per la durata residua loro spettante o stabilita dall'art. 63 del presente regolamento.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

2. I concessionari hanno diritto, altresì, al trasporto gratuito dei feretri o dei resti nel nuovo sito.

ART. 84 - DECADENZA

1. La decadenza può essere dichiarata dal Comune per inadempienza delle obbligazioni contenute nell'atto di concessione (art. 65 del presente regolamento).
2. Per trasferimento della salma o salme o resti salma in altra sepoltura.
3. Estinzione della famiglia senza lasciare eredi nel diritto di sepoltura (art. 82 punto 2 del presente regolamento).
4. La decadenza avverrà previa regolare diffida al concessionario o agli aventi causa. Qualora il concessionario o gli aventi causa non risultino reperibili, viene data comunicazione mediante apposito avviso da affiggersi per 30 giorni all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.-
5. Decorso 60 giorni dalla data di diffida o dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono e dell'incuria è dichiarata la decadenza.
6. Nel caso di decadenza non si dà luogo ad alcun rimborso;
7. Per le salme e per i resti tumulati nella tomba /loculo /edicola /cappelle oggetto di revoca della concessione si provvede nel seguente modo:
 - a) se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune;
 - b) se la mineralizzazione non è completa la salma, decorsi almeno cinquanta anni dalla tumulazione, viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, in campo comune per il periodo occorrente – minimo cinque anni.

ART. 85 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA, EDICOLE, CAPPELLE

1. In caso di decesso del concessionario, gli aventi diritto possono rinunciare alla concessione della tomba di famiglia solo a favore del Comune.
2. La rinuncia da parte del contitolare, se a favore di uno o tutti gli altri contitolari, purché parenti entro il terzo grado, della stessa tomba, costituisce accrescimento della/e quota/e e non cessione; essa deve risultare da apposito contratto dal quale risulti la rinuncia della specifica quota di diritto a favore dell'altro concessionario.
3. La rinuncia alla concessione di tombe di famiglia, edicole e cappelle può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura, a seguito e subordinatamente a richiesta, e quindi concessione, di altro spazio di seppellimento.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

4. Al fine di incentivare la retrocessione al Comune di tombe di famiglia e di edicole da rendere disponibili per nuove concessioni, nel caso di cui ai precedenti comma 1 e 3, con apposita deliberazione della Giunta, può essere stabilito un corrispettivo a favore del rinunciatario.

ART. 86 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI

1. La rinuncia della concessione di loculi e colombari può avvenire per trasferimento della salma in altra sepoltura, a seguito e subordinatamente a richiesta, e quindi concessione di altro spazio di seppellimento.

ART. 87 – RIMBORSI PER LAVORI

Nessun rimborso è dovuto ai concessionari da parte del Comune per lavori o opere eseguite ed esistenti su tombe, loculi, edicole o cappelle, a seguito di rinuncia, decadenza o revoca della concessione.

ART. 88 - SOPPRESSIONE CIMITERI

Tutte le concessioni si estinguono per soppressione dei cimiteri, salvi i diritti dei concessionari previsti dalle leggi in vigore.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 89 - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO

Per la costruzione ed uso delle cappelle private fuori dal Cimitero comunale, si applicano le norme di cui al capo XXI del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alla L.R. 2 N. 18/2010.

ART. 90 - CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, cremazioni, trasporto salme ad altra sepoltura, ecc.) od una concessione (loculi, tomba famiglia, colombario), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

2. In caso di contestazioni, l'Amministrazione resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 91 - CONTRAVVENZIONI

I contravventori delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono puniti con l'ammenda stabilita dall'art. 358 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.04.1934, n. 1265 e successive modificazioni.

ART. 92 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

L'Amministrazione provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione diretta o mediante affidamento in gestione a ditta privata sufficientemente attrezzata e idonea allo scopo, con deliberazione, che fissa, in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe di utenza.

ART. 93 – VERIFICA DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune provvede periodicamente ad eseguire la verifica delle concessioni cimiteriali sulla base della documentazione agli atti.

2. Nel caso non esistano documenti di concessione originari o in copia o bolle di avvenuto pagamento di diritti di concessione, il Comune invita gli eredi diretti del defunto tumulato per primo nello spazio, oggetto di regolarizzazione, a presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione nel quale dichiarano di essere a conoscenza che la concessione era stata fatta a favore del loro familiare ascendente diretto.

ART. 94 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NELLE TOMBE DI FAMIGLIA

1. I manufatti esistenti e costruiti prima della Circolare Ministero Sanità 24 Giugno 1993, n. 24, che non rispettano le dimensioni interne minime vanno adeguati.

2. Ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 433 del 04.04.2014, nei manufatti di cui al precedente comma 1 è consentita per un periodo massimo di venti anni dall'entrata in vigore, la tumulazione di nuovi feretri nel rispetto, in presenza congiunta delle seguenti caratteristiche:

- a) confezionamento del feretro con le caratteristiche di loculo stagno munito di dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas;



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

- b) presenza di idoneo supporto separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri.

ART. 95 - RINNOVO LOCULI GIA' SCADUTI (Soppresso)

ART. 96 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 – Norme in materia funeraria.



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
CAPO I	2
OGGETTO DI COMPETENZE	2
ART. 1 - OGGETTO	2
ART. 2 - COMPETENZE DEL COMUNE	2
ART. 3 - COMPETENZE SANITARIE	2
ART. 4 - RESPONSABILITA'	2
ART. 5 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	3
CAPO II	3
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI	3
ART. 6 - DICHIARAZIONE DI MORTE	3
ART. 7 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI	3
ART. 8 - RINVENIMENTO OSSA, RESTI MORTALI, PARTI DI CADAVERE	3
ART. 9 - NORME DI RIFERIMENTO	4
CAPO III	4
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	4
ART. 10 - PERIODO DI OSSERVAZIONE	4
ART. 12 - LOCALI DI OSSERVAZIONE	5
ART. 13 - OBITORI	5
CAPO IV	6
PERMESSI DI SEPPELLIMENTO	6
ART. 14 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI	6
ART. 15 - CONSEGNA PERMESSI AL CUSTODE	7
ART. 16 - RILASCIO DI CADAVERI	7
ART. 17 - PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI	7
ART. 18 - AUTOPSIA E TRATTAMENTI CONSERVATIVI	7
ART. 19 - NORME DI RIFERIMENTO	8
CAPO V	8
FERETRI	8
ART. 20 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	8
ART. 21 - FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA E DEI FUNERALI	9
ART. 22 - CHIUSURA DEL FERETRO	9
ART. 23 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI PER INUMAZIONI, TUMULAZIONI E TRASPORTI	9
CAP V	10
TRASPORTI FUNEBRI	10
ART. 24bis - RESPONSABILITÀ DEL TRASPORTO DI CADAVERE E DI RESTI MORTALI	10
ART. 24 ter - AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO FUNEBRE	10



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 24 quater - PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO	11
ART. 25 - ORARIO DEI TRASPORTI	11
ART. 26 - MEZZI DI TRASPORTO FUNEBRE E RELATIVE RIMESSE	11
ART. 27 - TRASPORTI FUORI COMUNE (soppresso).....	11
ART. 28 – TRASPORTO FUNEBRE TRA STATI	11
ART. 29 - TRASPORTO DI SALME SENZA FUNERALE (soppresso).....	12
ART. 30 - TRASPORTO DI OSSA E DI CENERI	12
ART. 31 - NORME DI RIFERIMENTO	12
TITOLO II	13
CAPO I – CIMITERI	13
ART. 32 - ELENCO DEI CIMITERI.....	13
ART. 32 bis - REQUISITI MINIMI.....	13
ART. 33 - PIANI REGOLATORI CIMITERIALI	14
ART. 34 - COSTRUZIONE DEI CIMITERI.....	14
ART. 35 - AMMISSIONE NEI CIMITERI	14
ART. 36 - COMPITI DEL CUSTODE NECROFORO	15
ART. 37 - COMPITI DEL SEPPELLITORE – NECROFORO	16
CAPO II	17
POLIZIA DEI CIMITERI	17
ART. 38 - ORARI APERTURA CIMITERI.....	17
ART. 39 - DIVIETI.....	17
ART. 40 - DIVIETO INGRESSO VEICOLI	18
ART. 41 - LAVORI MURARI.....	18
ART. 42 - MATERIALI ORNAMENTALI.....	19
CAPO III.....	19
INUMAZIONI E TUMULAZIONI.....	19
ART. 43 - CAMPI DI INUMAZIONE E CAMPI DI INUMAZIONE SPECIALE	19
ART. 44 - CARATTERISTICHE DELLE FOSSE	20
ART. 45 - DICITURE COMMEMORATIVE	20
ART. 46 - TUMULAZIONE E DIVIETI INERENTI	21
ART. 47 - NORME DI RIFERIMENTO	21
CAPO IV.....	21
CREMAZIONI.....	21
ART. 48 - AUTORIZZAZIONE PER LA CREMAZIONE	21
ART. 49 – TARIFFA DEL SERVIZIO.....	22
ART. 50 - CONSEGNA E DESTINAZIONE FINALE DELLE CENERI.....	22
CAPO V	22
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	22
ART. 51 - ESUMAZIONI ORDINARIE	22
ART. 52 - AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE	22
ART. 53 - ESTUMULAZIONI	23
ART. 54 - ESUMAZIONE STRAORDINARIA	23
ART. 55 - TUMULAZIONI: OPERAZIONI VIETATE – DENUNCIA – OPERAZIONI CONSENTITE	24
ART. 56 - OPERAZIONI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE	24
ART. 57 - RACCOLTA OSSA – INCENERIMENTO MATERIALI.....	24
ART. 58- SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE.....	25
ART. 59 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI	25



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

TITOLO III	26
SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI	26
CAPO I	26
CIMITERI	26
ART. 60- TIPOLOGIA	26
ART. 61 - DURATA DELLE CONCESSIONI	26
ART. 62 - MODALITA' PER OTTENERE UNA SEPOLTURA PRIVATA.....	27
ART. 63 - ATTO DI CONCESSIONE	27
ART. 64 – CANONE DI CONCESSIONE.....	27
ART. 65 - RINNOVI.....	28
ART. 66 - VIGILANZA SUL DIRITTO DELLA CONCESSIONE	28
ART. 67 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE	28
CAPO II	29
CONCESSIONI TRENTENNALI	29
ART. 68 - LOCULI E COLOMBARI.....	29
ART. 69 - DIRITTO D'USO LOCULI E COLOMBARI.....	29
ART. 70 - SCADENZA CONCESSIONE	29
ART. 71 - ORDINE DI ASSEGNAZIONE	30
CAPO III	30
TOMBE DI FAMIGLIA	30
ART. 72 - CRITERI PER LA CONCESSIONE	30
ART. 73 - PROGETTI SEPOLTURE.....	31
ART. 74 - RIVESTIMENTO MARMOREO E FINITURE	31
ART. 75 - DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE	31
ART. 76 - MODALITA' DI CONCESSIONE	31
ART. 77 - RINNOVO	32
ART. 78 - AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'	32
ART. 79 - TUMULAZIONI PROVVISORIE IN	33
TOMBA DI FAMIGLIA O LOCULI	33
ART. 80 - MORTE DEL CONCESSIONARIO	34
ART. 81 - DIVIETO CESSIONE DIRITTO D'USO TOMBE DI FAMIGLIA	34
CAPO IV	34
REVOCA, DECADENZA E RINUNCIA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI	34
ART. 82 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI.....	34
ART. 83 - REVOCA	34
ART. 84 - DECADENZA	35
ART. 85 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI TOMBE DI FAMIGLIA, EDICOLE, CAPPELLE	35
ART. 86 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE DI LOCULI E COLOMBARI	36
ART. 87 – RIMBORSI PER LAVORI	36
ART. 88 - SOPPRESSIONE CIMITERI	36
TITOLO IV	36
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	36
ART. 89 - SEPOLTURE FUORI DAL CIMITERO.....	36
ART. 90 - CAUTELE	36



CITTA' DI LONIGO

PROVINCIA DI VICENZA

Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045

Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243

e-mail: sportelloweb@comune.lonigo.vi.it - indirizzo web: www.comune.lonigo.vi.it
indirizzo PEC: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

ART. 91 - CONTRAVVENZIONI	37
ART. 92 - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA	37
ART. 93 - VERIFICA DELLE CONCESSIONI.....	37
ART. 94 - LAVORI DI ADEGUAMENTO NELLE TOMBE DI FAMIGLIA	37
ART. 95 - RINNOVO LOCULI GIA' SCADUTI (Soppresso)	38
ART. 96 - RINVIO.....	38